



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

UFFICIO GESTIONE BENI IMMOBILI

Proponente: SERMONESI FABRIZIO

Relatore : PALLI VALENTINA

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 9 del 13/02/2025

OGGETTO:	Approvazione atto di transazione con Vodafone-Inwit a composizione bonaria e chiusura del contenzioso circa il corrispettivo della concessione di porzione di terreno presso il campo da calcio a San Pancrazio ad uso Stazione Radio Base per telefonia mobile
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con contratto Rep.5325 sottoscritto il 22.5.2009 avente ad oggetto "*Concessione d'uso di area comunale sita in San Pancrazio di Russi (RA), via G. Randi, per l'installazione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile*", il Comune di Russi concedeva a Vodafone Omnitel NV (oggi Vodafone Italia Spa) la porzione di terreno in oggetto, prevedendo, all'art. 2, una durata di anni 9 a decorrere dal 1° giorno del mese di inizio dei lavori di costruzione del sito e rinnovabile per uguale periodo ed alle medesime condizioni, mediante stipula di nuovo contratto e, all'art. 4, un canone di locazione di € 12.000,00 annui, da corrispondere in due rate semestrali anticipate di € 6.000,00 ciascuna.
- Con successiva "*Integrazione al contratto rep. 5325 del 22.5.2009*" del 12.2.2013, le parti concordavano l'ospitalità di altro gestore di telecomunicazioni ed aumentavano in corrispondenza il canone ad € 15.700,00 oltre iva.
- Successivamente alla stipula dei predetti atti, le novità normative e giurisprudenziali dell'allora art. 93 del d. lgs. 259/03 che vietavano alle pubbliche amministrazioni, per le occupazioni di beni pubblici funzionali all'erogazione del servizio di comunicazioni elettroniche, di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori alla sola TOSAP o al solo COSAP, inducevano i gestori a richiedere la rideterminazione dei canoni concessori, cosicché Vodafone Italia Spa, con raccomandata A/R del 13.5.2013, chiedeva all'ente di conformarsi alla norma dell'art. 93 del d. lgs. 259/03, applicando, di conseguenza, alle occupazioni di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, la tassa o il canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con la previsione di una apposita riduzione della tariffa stabilita per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzati con manufatti di altra tipologia, ai sensi della lett. e), comma 2, art. 63 del d. lgs. n. 446 del 1997, avvertendo che, nelle more, la società richiedente avrebbe provveduto al pagamento dell'importo minimo di € 516,46, come da disposizione di legge.
- Il Comune di Russi, tuttavia, ritenendo valida ed efficace la clausola della convenzione che prevedeva un canone diverso dalla sola Tosap / Cosap, notificava, in data 9.6.2017, a Vodafone Italia Spa, con atto prot. 20170601000000100000 dell'1.6.2017, per mezzo della società di riscossione Sorit Spa, un'ingiunzione di pagamento con la quale chiedeva la complessiva somma di € 53.218,02 per canoni convenzionali dal 30.6.2013 al 29.12.2016.
- Vodafone Italia Spa, con atto di citazione ritualmente notificato all'ente ed alla società di riscossione, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione, chiedendo che venisse accertata la nullità dei canoni previsti in concessione in quanto contrari all'art. 93 c.c.e. allora vigente e ricondotti alle tariffe obbligatoriamente previste dai regolamenti Cosap/Tosap e restituite le differenze indebitamente corrisposte. La causa veniva iscritta avanti il Tribunale di Ravenna con n. R.G. 3187/2017.
- Le parti si costituivano nel detto giudizio chiedendo, il Comune di Russi, in via preliminare che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A. e, nel merito, il rigetto della domanda e, la Sorit Spa, eccependo il proprio difetto di legittimazione quale soggetto estraneo al rapporto concessorio. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 913 del 17.9.2018, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- La causa veniva, quindi, riassunta da Vodafone Italia Spa avanti il Tar dell'Emilia Romagna – Bologna ed iscritta a ruolo con il n. R.G. 255/2019.
- Successivamente Vodafone Italia Spa, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 31.5.2022, impugnava anche la successiva cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate n. 11020190052157088000, per mezzo della quale il Comune di Russi aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 39.300,03 a titolo di canoni per il periodo dall'1.1.2017 al 30.6.2019.
- La causa è tuttora pendente avanti il Tar Emilia Romagna – Bologna, sub n. RG 255/2019 e l'udienza di merito è fissata per il 30.4.2025.
- Nel frattempo Inwit Spa subentrava nel contratto stipulato da Vodafone Italia Spa, a seguito

di scissione, con la quale quest'ultima società aveva trasferito l'intero ramo d'azienda inerente alle c.d. infrastrutture passive di supporto agli apparati di trasmissione e comprensivo dei relativi titoli sulle aree occupate, a Vodafone Towers Srl, successivamente fusasi per incorporazione, appunto, con la stessa Inwit Spa.

- Con pec del 21.3.2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossione – Prov. di Milano notificava ad Inwit Spa la cartella di pagamento n. 06820210050667961000, con la quale veniva chiesto, tra le altre, il pagamento delle entrate patrimoniali, relative ai canoni della predetta convenzione, per il periodo luglio - dicembre 2019 e gennaio - giugno 2020 del Comune di Russi, unitamente all'invio del ruolo n. 2021/1048 reso esecutivo in data 3.11.2020.
- Inwit Spa, come risulta da pec inviata in data 18.6.2022, pagava, con riserva di ripetizione, l'importo dedotto nella cartella e, successivamente, notificava atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. da valersi, in via subordinata, anche come autonomo giudizio di ripetizione di indebito, con il quale chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione, venisse accertata e dichiarata l'inesistenza originaria di un titolo esecutivo a favore del Comune di Russi e nei confronti di Inwit Spa e, in subordine, venissero dichiarate nulle le clausole della convenzione contrarie alle norme imperative vigenti, chiedendo, in entrambi i casi, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con riferimento alle somme richieste dal Comune di Russi e la restituzione delle somme pagate.
- La causa veniva iscritta avanti il Tribunale di Ravenna sub n. r.g. 2912/2022 e definita con sentenza n. 344 pubblicata il 26.3.2024, con la quale venivano rigettate le domande proposte da Inwit Spa e compensate integralmente le spese di lite.
- Inwit spa, avverso la predetta sentenza, proponeva appello avanti alla Corte d'Appello di Bologna. La causa, iscritta con il n. R.G. 1395/2024 è tuttora pendente con prima udienza fissata per il giorno 4.3.2025.
- Nel mentre, successivamente alla notifica della precedente citazione, il Comune di Russi, in data 5.4.2023, notificava ad Inwit un nuovo *"avviso di accertamento esecutivo"* ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, ove, premesso che la *"cartella di pagamento e ruolo (impugnati al Tribunale di Ravenna RG 2912/2022) sono ora ritirati volontariamente dal Comune e sostituiti – essendo dovuto lo stesso importo e per la medesima causale – dal presente provvedimento"*, intimava di adempiere l'obbligo di pagamento per complessivi € 15.218,00.
- Ritenendo non dovuto il pagamento richiesto e comunque non dovuta la trattenuta della somma riscossa con la cartella su vista in quanto sostituita l'iscrizione a ruolo n. 2021/1048, Inwit proponeva formale opposizione anche nei confronti del su visto avviso di accertamento esecutivo, il cui giudizio è attualmente pendente avanti al Tribunale di Ravenna con il n. RG 1522/2023, con prossima udienza fissata per il giorno 9.10.2025.

Premesso quanto sopra, considerato che era intenzione di entrambe le parti trovare un accordo a definizione di ogni pendenza e volto a regolare la futura permanenza della s.r.b. oggetto dell'originaria concessione del 22.5.2009 che risulta tutt'ora presente e funzionante;

Visto che, a seguito di trattativa volta alla definizione dei contenziosi, la Giunta Comunale, nella seduta del 29.11.2024, ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva di tutte le controversie insorte alle seguenti pattuite condizioni:

1. la corresponsione da parte di Vodafone Italia Spa e di Inwit Spa dell'importo corrispondente al 60% dell'intero ammontare dei canoni previsti dalla concessione e pari ad € 67.336,92 totali (comprensiva di iva), di cui € 27.973,68 da Vodafone Italia Spa ed € 39.363,23 da Inwit Spa;
2. la costituzione di un diritto di superficie di durata venticinquennale per un importo di € 100.000,00, con conseguente rinuncia a tutte le vertenze pendenti da parte delle due società.

Considerato che i sopra indicati elementi dell'accordo transattivo sono apprezzabili dal punto di vista dell'interesse pubblico in capo al Comune in quanto consentono di risolvere un'annosa vertenza, evitano l'accollo di ulteriori spese legali connesse agli ulteriori gradi di giudizio ancora

esperibili per tutte le vertenze (senza considerare che la stessa vertenza si riprodurrebbe anche in relazione ai canoni successivi a quelli oggetto degli iter giudiziari sopra indicati), garantiscono al Comune l'incasso del 60% dell'importo del canone del periodo 2013/2024 (evitando il rischio del mancato percepimento di tale somma, laddove la vertenza dovesse concludersi con esito sfavorevole), consente la definizione di una soluzione per il periodo decorrente dal 2025 (evitando l'applicazione del canone di legge di 800 €, che si sarebbe applicato in caso di esito favorevole alla controparte, ma che si sarebbe dovuto applicare anche in caso di esito favorevole, alla scadenza naturale della concessione prevista per maggio 2025), consente una soluzione complessivamente favorevole a fronte del rischio di soccombenza, presente nel caso concreto;

Dato atto inoltre che il legale incaricato dal Comune ha espresso parere favorevole alla conclusione transattiva della vertenza;

Visto il parere favorevole n. 24/2025 espresso dal revisore dei conti in data 19.02.2025;

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera G.C. n. 162 del 19.12.2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di Elevata Qualificazione a decorrere dal 1 gennaio 2025;
- Decreto del Sindaco n. 14 del 30.12.2024, prot. 20274/2024, di conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2025;
- Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2024, prot. 20298/2024, di nomina dei Responsabili delle Aree Comunali e relativi supplenti per l'anno 2025;
- Delibera C.C. n. 94 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- Delibera C.C. n. 95 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 ed i relativi allegati;
- Delibera G.C. n. 169 del 27.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 parte contabile;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 93 del 20.12.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Dato atto che il verbale della discussione in aula e le dichiarazioni di voto verranno allegate alla delibera di approvazione dei verbali della presente seduta;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. __ , favorevoli n. __ , contrari n. __ , astenuti n. __;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l'unito ACCORDO TRANSATTIVO con Inwit Spa (ex Vodafone Italia Spa) a composizione bonaria e definitiva chiusura del contenzioso circa il corrispettivo della concessione di porzione di terreno presso il campo da calcio a San Pancrazio ad uso Stazione Radio Base per telefonia mobile;
2. di dare atto che l'accordo costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che le entrate derivanti dal presente accordo, per un totale di € 67.336,92 (iva compresa) di cui € 27.973,68 da Vodafone Italia Spa ed € 39.363,23 da Inwit Spa, risultano già presenti in Bilancio e che si procederà ad incassarle sui seguenti accertamenti:
 - per € 27.973,68 da Vodafone Spa sull'acc. n. 413/2019, cap. 3111, p.d.c. 3.01.03.01.003;
 - per € 18.354,00 da Inwit Spa sull'acc. n.202/2024, cap. 3111, p.d.c. E 3.01.03.01.003;

- per € 19.154,00 da Inwit Spa sull'acc. n.306/2023, cap. 3111, p.d.c. E 3.01.03.01.003;
 - per € 1.855,23 da Inwit Spa sull'acc. n.17/2022, cap. 3111, p.d.c. E 3.01.03.01.003;
4. di dare mandato al responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio di sottoscrivere l'atto di transazione, con facoltà di apportare modifiche non sostanziali concordate con la giunta comunale e a porre in essere gli atti necessari conseguenti;
 5. di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione della costituzione di un nuovo DIRITTO DI SUPERFICIE a regolare i rapporti giuridici ed economici tra Comune di Russi ed Inwit Spa per i prossimi 25 anni;
 6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, secondo quanto previsto dall'art. 828 del C.C. E dell'art. 45 dello Statuto Comunale nonché sul sito internet del Comune;
 7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n.____, favorevoli n.____, contrari n.____, astenuti n.____, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, stante la necessità di approvare nelle stessa seduta consiliare di oggi la costituzione del diritto di superficie di cui al precedente punto 4.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

UFFICIO GESTIONE BENI IMMOBILI

PARERE TECNICO

Oggetto: Approvazione atto di transazione con Vodafone-Inwit a composizione bonaria e chiusura del contenzioso circa il corrispettivo della concessione di porzione di terreno presso il campo da calcio a San Pancrazio ad uso Stazione Radio Base per telefonia mobile

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 19/02/2025

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
SERMONESI FABRIZIO



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Approvazione atto di transazione con Vodafone-Inwit a composizione bonaria e chiusura del contenzioso circa il corrispettivo della concessione di porzione di terreno presso il campo da calcio a San Pancrazio ad uso Stazione Radio Base per telefonia mobile

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Contrario di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti

Russi, 14/02/2025